

	Repertorio n. 16.755	Raccolta n. 8.819
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	Registrato a Perugia il 05/03/2026 al n. 5326 1T Esatti € 200,00
	DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di marzo,	
	- 3 marzo 2026 -	
	alle ore diciassette e dieci minuti (17.10),	
	in Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 51,	
	avanti a me dottor Francesco ALBERTI, notaio in Perugia,	
	iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Perugia,	
	è presente il signor:	
	- CARDINALI ROMANO, nato ad Umbertide (PG) il 3 luglio 1950,	
	residente in Perugia, via Etrusca n. 34,	
	C.F. CRD RMN 50L03 D7860,	
	il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua	
	qualità di associato nonché di Vice-Presidente del Consiglio	
	Direttivo dell':	
	"ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - ONLUS", associazione non	
	riconosciuta, con sede in Perugia, via G.B. Pontani n. 14,	
	C.F. 94114340543, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS della Re-	
	gione Umbria.	
	Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straor-	
	dinaria degli associati della predetta associazione, qui riu-	
	nita in seconda convocazione, ed a tal fine, assunta su con-	

corde designazione dei presenti ai sensi dell'art. 17 dello statuto dell'Associazione, la veste di Presidente dell'organo assembleare, stante l'impossibilità di intervenire alla presente assemblea da parte del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Prof. Tomassini Mario, dichiara:

- che è stata convocata nei modi e termini di Statuto in prima convocazione in questo luogo per il giorno 2 marzo 2026 alle ore nove (9.00) ed in seconda convocazione in questo luogo per la data odierna alle ore diciassette (17.00), l'assemblea straordinaria degli associati della predetta "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - ONLUS", per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Adeguamento dello Statuto dell'Associazione alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed approvazione di un nuovo testo dello Statuto dell'Associazione; deliberare conseguenti in merito all'iscrizione dell'Associazione nella sezione Organizzazioni di Volontariato (ODV) del RUNTS e conferimento dei poteri al Presidente per il compimento degli adempimenti conseguenti;

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che, come risulta dal foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa datami dal comparente, dopo aver atteso fino ad ora, sono presenti in proprio o per deleghe che verranno conservate

agli atti dell'associazione, sedici (16) associati su un totale di ventidue (22) associati facenti parte dell'Associazione, tutti aventi diritto di intervento all'assemblea;

- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo attualmente in carica, e precisamente i signori: Tomassini Gian Marco, Simonetti Stefano, Cardinali Romano, Messina Salvatore Gerardo, Covarelli Piero e Borgognoni Stefano;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ai sensi di legge e dell'articolo 15 del vigente statuto dell'Associazione ed è idonea a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Dando inizio alla trattazione dell'argomento di cui all'ordine del giorno, il Presidente, illustra all'assemblea che appare opportuno che l'associazione venga ad assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), circostanza che consentirebbe all'Associazione di proseguire le proprie attività allineandosi alla nuova disciplina prevista e incentivata dal legislatore per gli enti che non hanno scopo di lucro, mediante l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), tutto questo mantenendo l'associazione l'attuale forma di associazione non riconosciuta. Espone inoltre che in seguito all'autorizzazione della Commissione Europea dell'8 marzo 2025, prevista dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, entra in vigore in maniera definitiva la Riforma del Ter-

zo Settore con conseguente necessità di fatto, per le ONLUS, di ottenere l'iscrizione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente prosegue facendo rilevare che, tra le varie categorie previste dal legislatore per gli Enti del Terzo Settore, quella che appare essere più adatta all'Associazione per la tipologia delle attività svolte e per le modalità di raggiungimento delle stesse, è quella dell'Organizzazione di Volontariato (ODV).

Il Presidente espone quindi che, al fine dell'ottenimento della qualifica di ETS e dell'iscrizione al RUNTS, è indispensabile che l'associazione modifichi il proprio statuto adeguandolo a quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 in generale ed in particolare a quanto dallo stesso previsto in materia di Organizzazioni di Volontariato.

A tal proposito aggiunge che il Consiglio Direttivo ha elaborato un nuovo testo dello statuto dell'associazione, secondo quanto già tra gli associati in precedenza discusso e convenuto, per adattarlo ed adeguarlo alla normativa in materia di Enti del Terzo Settore ed alle attuali esigenze dell'Associazione, quanto sopra fermo restando la sostanza dell'oggetto e dello scopo dell'Associazione e la sede della stessa.

Per effetto dell'approvazione del nuovo statuto, come richiesto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione modificherà la propria denominazione in: "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANO-

MA" e detta denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o " ODV" successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e assumerà quindi automaticamente in seguito all'iscrizione al RUNTS la seguente denominazione finale: "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - ODV".

Il Presidente fa quindi dare lettura ai presenti del nuovo testo dello statuto dell'associazione, completamente riformulato, del quale viene proposta l'approvazione. Il nuovo statuto si compone di 31 articoli, i quali, in dettaglio, disciplinano:

- gli articoli da 1 e 5, la costituzione, la sede, la durata e l'oggetto;
- gli articoli da 6 a 12, gli associati, i volontari ed il lavoro retribuito;
- gli articoli da 13 a 24, gli organi dell'Associazione;
- gli articoli da 25 a 26, il patrimonio dell'Associazione;
- gli articoli da 27 a 28 le scritture contabili ed il bilancio;
- gli articoli 29 e 30, lo scioglimento dell'Associazione;
- l'articolo 31, le disposizioni finali.

Il Presidente invita quindi l'assemblea, in seguito all'adozione del nuovo testo dello statuto dell'associazione, a deli-

berare di richiedere l'Iscrizione dell'Associazione nella sezione Organizzazioni di Volontariato (ODV) del RUNTS e di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i necessari poteri per il compimento degli adempimenti relativi.

Il Presidente, quindi, concede la parola ai presenti ed al termine di un'ampia ed esauriente discussione l'assemblea all'unanimità, con il voto favorevole di sedici (16) associati su un totale di sedici (16) associati presenti o rappresentanti, e quindi con la maggioranza richiesta dallo Statuto sociale

DELIBERA

- di riformulare l'intero statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo a quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 in generale ed in particolare a quanto dallo stesso previsto in materia di Organizzazioni di Volontariato, mantenendo l'Associazione l'attuale forma di associazione non riconosciuta, e quindi di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, quale proposto dal Presidente, composto da trentadue (32) articoli, che mi viene consegnato dal Presidente e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura datane da me notaio al comparente; detto statuto contiene anche la modifica della denominazione dell'Associazione in "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA"; detta denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o "ODV" successivamente all'iscrizione

della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e assumerà quindi automaticamente la seguente denominazione finale: "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - ODV";

- di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nella sezione Organizzazioni di Volontariato (ODV) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i necessari poteri per il compimento degli adempimenti relativi;

- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo mandato di porre in essere tutti gli atti necessari per la volturazione ed intestazione a favore dell'Associazione, con indicazione della nuova denominazione, di tutte le licenze ed autorizzazioni di qualunque genere relative alla stessa, nonché di tutti gli atti, documenti, polizze, conti attivi e passivi, con esonero da ogni responsabilità per i pubblici uffici in genere.

A tal riguardo il componente dichiara che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili o beni mobili registrati.

Non essendovi altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore diciotto e dieci minuti (18.10)

Si richiede l'esenzione del presente atto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R.

26 ottobre 1972 n. 642, in quanto posto in essere da Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), nonché ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho data lettura al comparente che lo approva.

Il presente atto, scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano occupa sette pagine per intero e fin qui dell'ottava su due fogli intercalari e viene sottoscritto alle ore diciotto e dieci minuti (18.10).

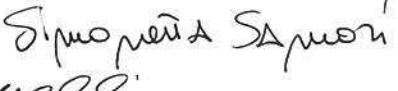
F.to Cardinali Romano

F.to Francesco Alberti

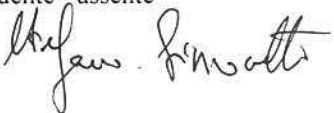
ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - ONLUS

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3 MARZO 2026

Associati

- 1) TOMASSINI GIAN MARCO, PERUGIA 18/02/1963 
- 2) TOMASSINI MARIO, PERUGIA 31/08/1932 - assente
- 3) SIMONETTI STEFANO, PERUGIA 28/10/1952 
- 4) CARDINALI ROMANO, UMBERTIDE (PG) 03/07/1950 
- 5) MESSINA SALVATORE GERARDO, POTENZA 30/05/1963 
- 6) COVARELLI PIERO, PERUGIA 26/03/1961 
- 7) GUARDUCCI ENRICO, PERUGIA 26/05/1958 - assente
- 8) SAMORI SIMONETTA, PERUGIA 31/08/1968 
- 9) RUBINO SIMONETTA, TOLENTINO (MC) 17/10/1964 - assente
- 10) BORGOGNONI STEFANO, PERUGIA 01/05/1961 
- 11) CENCETTI FRANCESCA, PERUGIA 10/04/1965 per delega a Caraffini Stefano 
- 12) CAGIOLA CINZIA, PERUGIA 14/05/1962 per delega a Lanza Francesco 
- 13) LANZA FRANCESCO, PERUGIA 06/05/1982 
- 14) PIGNATELLI FRANCO, CORCIANO (PG) 18/12/1947 
- 15) MENCULINI ADELIO, TORGIANO (PG) 31/08/1948 - assente
- 16) BIANCHI LEONARDO, PERUGIA 08/07/1980 per delega a Samori Simonetta 
- 17) BRUNELLI LAURA, PERUGIA 01/12/1974 
- 18) CARAFFINI STEFANO, PERUGIA 04/09/1955 
- 19) CAPOSCIUTTI PAOLA, AREZZO 27/07/1978 per delega a Brunelli Laura 
- 20) GALEOTTI TOMMASO, CITTA' DI CASTELLO (PG) 20/06/1993 per delega a Pignattelli Franco 
- 21) CAROPPO ELENA SOFIA, PERUGIA 25/07/1994 - assente
- 22) COZZARI FRANCA CORCIANO 26/12/1953 - assente

Membri del Consiglio Direttivo:

- 1) TOMASSINI GIAN MARCO, PERUGIA 18/02/1963 
- 2) TOMASSINI MARIO, PERUGIA 31/08/1932 Presidente - assente
- 3) SIMONETTI STEFANO, PERUGIA 28/10/1952 

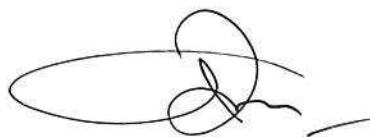
4) CARDINALI ROMANO, UMBERTIDE (PG) 03/07/1950 Vice Presidente

5) MESSINA SALVATORE GERARDO, POTENZA 30/05/1963

6) COVARELLI PIERO, PERUGIA 26/03/1961

7) GUARDUCCI ENRICO, PERUGIA 26/05/1958 ~~assente~~

10) BORGOGNONI STEFANO PERUGIA 01/05/1961



STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o "ODV" successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e assumerà quindi automaticamente la seguente denominazione finale: **"ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - Organizzazione di Volontariato"**, in sigla denominata "ASSOCIAZIONE UMBRA NO AL MELANOMA - ODV".

L'assunzione di tale nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Perugia, attualmente in via G.B. Pontani n. 14, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta la modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicato dal

Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione non ha fini di lucro, è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) SCOPI SOCIALI

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di assistenza sociale e socio sanitaria, con la finalità, tra l'altro:

a) di portare aiuto materiale e morale alle persone affette da melanoma, nelle varie forme possibili, ivi compresi la fornitura di supporti logistici, l'organizzazione di spostamenti per ricevere cure non disponibili in loco, l'organizzazione di supporto psicologico ai malati nell'affrontare i problemi connessi alla malattia;

b) di funzionare da punto di riferimento per le persone affette da melanoma o che siano state trattate per la suddetta malattia, insieme a quanti si occupano e sono interessati ai problemi del progresso medico e scientifico per la cura ed il trattamento del melanoma (medici, infermieri, volontari e benefattori);

c) di svolgere attività di informazione sulla prevenzione, diffusione, diagnosi e terapia di questi specifici tumori e delle loro conseguenze, nei confronti dei pazienti, dei medici e del personale infermieristico, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale-rieducativo;

d) di sviluppare in seno all'opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente di pensiero edotta della importanza clinica e sociale di quella patologia, e stimolare la conoscenza dei problemi medici ad essa collegati;

e) di promuovere tutte le iniziative dirette a coinvolgere i soggetti interessati da e al melanoma anche attraverso dibattiti, convegni, attività culturali, al fine di conseguire tra i pazienti e gli operatori coinvolti un'unità di intenti e un'efficace integrazione della loro attività;

f) di coinvolgere i malati nella messa a punto della politica sanitaria, garantendo in tal modo la partecipazione degli stessi ai processi decisionali su tutte le tematiche assistenziali, sociali e personali relative alla cura del melanoma;

g) di disporre erogazioni gratuite in denaro o in natura nei confronti di altri Enti del Terzo Settore o di Enti Pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica indirizzata allo studio della patologia del melanoma.

ART. 5) - ATTIVITÀ

Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 4 del presente Statuto l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educati-

va;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione quindi, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:

a) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività sulle cause del melanoma e sulle terapie connesse alle diverse patologie, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza;

b) Collabora con le altre associazioni di settore, con quelle affini e con Enti pubblici e privati, per favorire scambi di informazione sulla cura del melanoma e sull'assistenza alle persone che ne sono affette;

c) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle

attività svolte e promosse anche attraverso la pubblicazione di riviste, bollettini, materiale multimediale, la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, strumenti multimediali e di ogni altro mezzo utile allo scopo;

d) Svolge, in armonia con gli obiettivi e finalità, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e della sanità;

e) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica.

L'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con lo scopo istituzionale, fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione al fine del miglior perseguimento dell'oggetto associativo può partecipare ad enti, associazioni, reti e società nei limiti previsti dalla legge e dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 6) VOLONTARI

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato, volontaria, libera e gratuita prestata dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate con le modalità e nei limiti previsti dal D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione provvede all'assicurazione dei propri volontari, ai sensi di legge.

ART. 7) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura - fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 -, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite massimo previsto dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di organizzazioni di volontariato.

I rapporti di lavoro retribuiti non possono essere instaurati mai con propri associati i quali prestano sempre un'attività libera, spontanea e gratuita. Gli associati che svolgono attività a favore dell'associazione sono sempre pertanto "volontari" come definiti dal precedente art. 6.

ART. 8) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisi-

che, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 9) DIRITTI-DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo del presente statuto relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli Associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione, che riporterà anche i recapiti (anche in forma di recapito elettronico) comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali ad ogni effetto di legge.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Ogni associato, anche se ricopre una carica sociale, non ha diritto ad alcun compenso per la collaborazione prestata nello svolgimento delle attività sociali, salvo l'eventuale rimborso delle spese come previsto al precedente art. 6.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri assosociati e gli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 10) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi quali Associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome (o denominazione per gli Enti), luogo e data di nascita, luogo di residenza (o sede per gli

Enti), recapito e indirizzo di posta elettronica o mezzo analogo ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b. dichiarare di condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di accettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni e di volersi attenere agli stessi ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della deliberazione di rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 11) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della eventuale quota annuale dell'Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese

dagli organi dell'Associazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il termine che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli Associati. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'Associato saranno sospesi tutti i diritti associativi.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello *status* di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto all'eventuale quota annuale. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo *status* di associato si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La decadenza per morosità è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine dell'esercizio sociale.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Gli associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, se nominato.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria degli associati compete:

- a) discutere e deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione, nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;

g) approvare gli eventuali regolamenti interni;

h) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale alla stessa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

i) deliberare sugli altri argomenti di cui all'art. 25 del D. Lgs. 117/2017 non riservati all'assemblea straordinaria.

All'assemblea straordinaria degli associati compete:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 15) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centoottanta (180) giorni qualora particolari ragioni lo rendano necessario.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo oppure dall'eventuale organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione

in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, inviata a ciascun Associato, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. La convocazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, da individuare nell'ambito del Comune ove ha sede l'Associazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di entrambi, da un associato nominato dall'assemblea stessa; gli intervenuti nominano il segretario verbalizzante su proposta del presidente dell'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante.

ART. 16) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da

altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri tre associati; si applicano, in quanto compatibili, i commi quattro e cinque dell'art. 2372 c.c.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio dovranno essere adottate con le maggioranze previste dagli articoli 29 e 30 del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti, a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, e pertanto ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo che è eletto dall'assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici, eletti dall'Assemblea degli associati, che ne stabilisce anche il nu-

mero, e resta in carica per tre esercizi.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per qualunque causa, dovrà essere convocata l'Assemblea degli associati per la loro sostituzione; i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino a tale data i consiglieri superstiti restano in carica ed esercitano esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui

l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei propri componenti o dell'organo di controllo, se nominato, e le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei consiglieri intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse

sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del consiglio direttivo verrà firmato dal presidente e dal segretario che, salvo diversa determinazione degli intervenuti, sarà il segretario dell'Associazione.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera in ordine alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; ai consiglieri così delegati spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

ART. 21) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata dal Presidente in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati o a quello a tal fine comunicato dai non associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita,

anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 22) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni, ivi comprese la rappresentanza dell'Associazione, spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri dell'associazione ne e cura la corrispondenza.

Il Tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti

dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere può essere affidata, in aggiunta all'altra carica ricoperta, anche a coloro che ricoprono la carica di Presidente, Vice-Presidente o Segretario.

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, che possono essere anche non associati.

Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente, o l'unico membro in caso di organo monocratico, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari straordinari degli Associati;

b) dai contributi di privati, erogazioni e lasciti diversi;

c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

g) da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;

h) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, le ipotesi espressamente previste come tali dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative annue rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Le quote di partecipazione stesse e gli eventuali contributi volontari straordinari degli Associati non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, trasmissibili o trasferibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri associativi:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Associati;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, e presentato per l'approvazione all'As-

semblea ordinaria degli associati entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, troverà applicazione detta norma.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, su delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati adottata con la maggioranza di cui al precedente articolo 29, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

F.to Cardinali Romano

F.to Francesco Alberti

Io sottoscritto dottor Francesco ALBERTI, notaio in Perugia, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nei miei atti.
Perugia, 6 marzo 2026